

## La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente  
Gianni Cattaneo  
Davide Gai  
Mario Lazzaro  
Alessandra Prinz

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Vanessa Vaerini per statuire sul ricorso presentato il 2 marzo 2020 da

**A.**  
**B.**  
(rappr. da AA.);  
(i ricorrenti)

contro

la **decisione 22 gennaio 2020 del Municipio di C.**, in materia di accesso a documenti ufficiali;

chiedente copia del rapporto di pianificazione allestito dallo D. e copia delle richieste di consultazione/approvazione spedite alle autorità cantonali (la ris. mun. 358 del 19 settembre 2018 e la ris. mun. n. 677 del 19 agosto 2019, rispettivamente le richieste del 19 settembre 2018 e dell'8 maggio 2019, indicate nel parere del Cantone);

viste le risultanze istruttorie, in particolare lo scritto 17 marzo 2020 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona e le osservazioni 14 maggio 2020 del Comune di C. (rappr. da CC.);

preso atto della replica 7 luglio 2020 dei ricorrenti, nonché della duplica 27 agosto 2020 e dello scritto 29 dicembre 2020 del Comune di C. (rappr. da CC.);

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

sentiti per circolazione tutti i membri della Commissione;

ritenuto che: A. Con decisione 27 agosto 2019 il Municipio del Comune di C. (in seguito: il Municipio) ha ordinato la pubblicazione, dal 2 settembre al 1° ottobre 2019, della zona di pianificazione comunale riguardante la "riqualifica delle zone produttive del nuovo Comune", con i seguenti documenti (cfr. avviso di pubblicazione FU n. 069/2019 del 27 agosto 2019, pag. 8143):

- la scheda descrittiva (tipo di intervento, motivazioni, effetti e rimedi giuridici)
- la planimetria in scala 1:4000 della zona di pianificazione;

- il preavviso della Sezione dello sviluppo territoriale del 3 giugno 2019.
- B. Con istanza 19 settembre 2019, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), i ricorrenti hanno chiesto al Municipio la copia del rapporto di pianificazione allestito dallo D., da cui il Municipio avrebbe estrapolato le informazioni poi confluite nella scheda descrittiva, nonché la copia delle richieste di consultazione/approvazione spedite alle autorità cantonali (in particolare la ris. mun. 358 del 29 aprile 2019 e la ris. mun. n. 677 del 19 agosto 2019, rispettivamente le richieste del Comune al Cantone del 19 settembre 2018 e dell'8 maggio 2019, indicate nel parere del Cantone).
- C. Con scritto 1° ottobre 2019 il Municipio ha respinto la richiesta con la motivazione che, trattandosi di documenti inerenti una procedura in corso ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LIT, la LIT non si applicherebbe al caso concreto. Inoltre ha precisato che la legge sullo sviluppo territoriale (LST, RS 701.100), oltre ai documenti posti in consultazione in sede di procedura di pubblicazione, non prevede la messa a disposizione di altri documenti.
- D. Il 15 ottobre 2019 i ricorrenti hanno chiesto la mediazione, ex art. 18 LIT, della Commissione di mediazione indipendente LIT ribadendo la propria domanda di accesso del 19 settembre 2019.
- E. In seguito alla seduta di mediazione tenutasi il 29 novembre 2019, con scritto 2 gennaio 2020 la Commissione di mediazione indipendente LIT ha constatato l'insuccesso della mediazione per mancato accordo fra le parti.
- F. Con scritto 7 gennaio 2020 i ricorrenti hanno chiesto al Municipio l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT.
- G. Con decisione 22 gennaio 2020 il Municipio ha respinto la richiesta di accesso del 19 settembre 2019 ribadendo in concreto le medesime motivazioni formulate con scritto 1° ottobre 2019.
- H. Contro la suddetta decisione insorgono i qui ricorrenti con l'atto citato in ingresso, confermando integralmente la loro domanda di accesso del 19 settembre 2019.  
Essi affermano che la procedura di istituzione di una zona di pianificazione sarebbe una procedura amministrativa non contenziosa e che di conseguenza la LIT sarebbe applicabile al caso di specie.  
Anche nel caso in cui la LIT non si applicasse, i ricorrenti sostengono di avere comunque il diritto ad accedere alla documentazione richiesta. La richiesta non riguarderebbe difatti i documenti contemplati dall'art. 58 LST, norma quest'ultima che regolerebbe le componenti della zona di pianificazione, ma concernerebbe il rapporto di pianificazione in forza del quale il Municipio avrebbe operato la scelta di vincolare dei fondi mediante la zona di pianificazione, nonché la corrispondenza intercorsa con l'autorità cantonale, e le relative risoluzioni municipali.  
L'art. 58 LST si configurerebbe inoltre quale norma positiva che definisce unicamente quali documenti sono necessari nel contesto dell'istituzione di una zona di pianificazione e non quale norma negativa che vieta alle autorità di fornire al cittadino toccato dal provvedimento pianificatorio ulteriori documenti non contemplati all'articolo.

Adducono infine l'esistenza di un interesse pubblico alla trasparenza.

- I. Con scritto 17 marzo 2020 la Commissione di mediazione indipendente LIT non presenta osservazioni.
- J. Il Municipio con atto responsivo del 14 maggio 2020 si riconferma nella propria decisione del 22 gennaio 2020 e chiede di respingere il gravame. Esso afferma che la portata del diritto di essere sentito nella sua declinazione accesso agli atti dipenderebbe dalla natura particolare della zona riservata. Nel caso concreto si applicherebbero le norme di legge speciali di cui alla LST ed i ricorrenti non avrebbero dunque un interesse legittimo a visionare gli atti della procedura pianificatoria, la quale deve ancora terminare prima di poter emanare una decisione. Solo contro quest'ultima i ricorrenti potrebbero adire le vie legali per contestare l'eventuale adozione di una nuova zona. Nello specifico il Municipio sostiene che la procedura di istituzione di una zona di pianificazione sarebbe in corso e che non sarebbe stata dunque ancora approvata. L'art. 3 cpv. 1 LIT sarebbe dunque manifestamente applicabile. Ritiene che l'accesso ai documenti richiesti influenzerebbe o comprometterebbe la libera formazione della volontà o dell'opinione dell'autorità ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LIT. Il Municipio avrebbe infatti commissionato uno studio volto ad elucidare situazioni edilizie con il fine di emanare una decisione per quanto concerne le zone di pianificazione. A suo dire, il processo deve essere privo di pressioni esterne che lo possano compromettere.
- K. Con replica del 7 luglio 2020 i ricorrenti si riconfermano nei precedenti scritti. Essi sostengono in particolare che la LST non regolerebbe l'accesso agli atti ma che il diritto di esaminare la documentazione sarebbe garantito dagli art. 32 e 33 LPAm. I ricorrenti precisano che i documenti richiesti non concernono la portata dell'art. 58 LST e che dunque esulano dal rinvio dell'art. 3 cpv. 1 LIT. L'accesso ai documenti permetterebbe loro di accertare con quali criteri sarebbero stati definiti i comparti da sottomettere al vincolo della zona di pianificazione. La zona di pianificazione e la relativa procedura non verrebbero in alcun modo rallentati dalla richiesta dei ricorrenti. A loro dire, essi sarebbero toccati quali proprietari fondiari dalla zona di pianificazione e avrebbero il diritto di accedere alla documentazione in esame prima che la procedura pianificatoria faccia il suo corso. Negano in seguito che la documentazione in oggetto funga da base di una decisione politica. Quand'anche essa fungesse da base per una decisione amministrativa, la stessa sarebbe già stata presa, precedentemente alla decisione formale, giusta LST, di istituzione di una zona di pianificazione, che è ancora in corso. L'incarico allo D. e gli elaborati di tale studio non sarebbero formalmente e direttamente parte di tale procedura. Escludono infine un interesse pubblico preponderante al mantenimento del segreto su risoluzioni municipali e rapporti del pianificatore esterno, incaricato dal Comune e pagato con denaro dei contribuenti.
- L. Con duplica 27 agosto 2020 il Municipio si riconferma nei suoi precedenti scritti. Afferma che le informazioni fornite dallo D. devono essere valutate preventivamente dal Municipio senza eventuali pressioni esterne che possano in qualche modo influenzare il processo decisionale. Sostiene in seguito che il diritto fondamentale di essere sentiti (art. 29 cpv. 2

Cost.), il quale conterrebbe in particolare il diritto per l'interessato di esprimersi prima che sia emanata una decisione sfavorevole nei suoi confronti e quello di poter prendere visione dell'incarto, può essere limitato alle condizioni enunciate dall'art. 36 Cost.

I documenti richiesti sarebbero parte integrante della procedura di istituzione di una zona di pianificazione ancora in corso e che non è ancora stata approvata. Pertanto l'art. 3 cpv. 1 LIT sarebbe manifestamente applicabile. I documenti richiesti sarebbero in concreto parte della procedura visto che permettono all'autorità di formare liberamente la propria volontà e opinione riguardo la modifica di una zona di pianificazione. Tale tesi sarebbe stata inoltre confermata dal Tribunale federale (DTF 133 II 209 consid. 2.3.2), secondo il quale i documenti che costituiscono la base di una decisione "politica o amministrativa" devono o possono essere resi accessibili solo dopo che la decisione è stata presa, cosa non ancora avvenuta nel caso concreto.

M. Con scritto 29 dicembre 2020 il Municipio comunica che a seguito della pubblicazione della variante oggetto della procedura sono stati inoltrati al Tribunale della pianificazione 6 ricorsi per i quali il Comune è ancora in attesa di una decisione.

considerato che:

1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sono sia la legittimazione a ricorrere dei ricorrenti, destinatari della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.
2. Stante gli art. 20 cpv. 3 LIT e 11 del Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati del 16 dicembre 2008 (RL 163.115), alla procedura di ricorso davanti alla scrivente Commissione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100).
3. La LIT, in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT). La LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza. La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.
4. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LIT *sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto*. La tipologia è specificata nell'art. 8 cpv. 1 lett. a e b RLIT secondo cui *indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate ed indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore*. Non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da

*un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT).*

*Giusta l'art. 3 cpv. 1 LIT, l'accesso a documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retto dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali.*

*Giusta l'art. 6 LIT, riservate le leggi speciali, le autorità giudiziarie possono dare informazioni sui procedimenti in corso soltanto se l'interesse pubblico lo esige (cpv. 1). Esse devono salvaguardare in ogni caso le esigenze dell'istruttoria e rispettare gli interessi legittimi delle parti e di terzi (cpv. 2).*

5. *Giusta l'art. 13 LIT, la domanda d'accesso dev'essere presentata all'autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale da parte di soggetti non sottoposti alla legge (cpv. 1) e non necessita di essere motivata (cpv. 2). Di conseguenza non può di principio essere pretesa la comprova di particolari interessi alla consultazione né l'indicazione del suo scopo (che può essere privato o commerciale, cfr. MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 404-405).*
6. *Giusta l'art. 10 cpv. 1 LIT riservato l'art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell'opinione di un'autorità; b) perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità; c) mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico; d) compromettere la politica estera del Cantone; e) ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso; f) implicare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari; g) comportare la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto. Inoltre, secondo il capoverso 2 della norma, l'accesso a un documento ufficiale può essere negato soltanto se la domanda non può essere obiettivamente decisa nei termini prorogati secondo l'art. 15 cpv. 2 senza pregiudicare il corretto adempimento dell'attività amministrativa ordinaria.*

*Stante l'art. 11 LIT la limitazione al diritto di accesso si applica unicamente alle parti di un documento ufficiale la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10; in questi casi, l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata (cpv. 1). L'accesso a un documento ufficiale può essere differito quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei (cpv. 2). L'accesso a un documento ufficiale può in ogni caso essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati salvaguardati dall'art. 10 (cpv. 3).*

*Infine occorre precisare che giusta l'art. 12 LIT i documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati (cpv. 1). Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge (cpv. 2).*
7. *Nella fattispecie concreta si osserva quanto segue.*
  - 7.1. *Giusta l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700), "se i piani di utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori*

*esattamente delimitati. All'interno delle zone di pianificazione nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione".*

Il medesimo principio è ripreso a livello cantonale dall'art. 57 della legge sullo sviluppo territoriale (LST, RL 701.100) che consente di istituire zone di pianificazione "se i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con principi pianificatori". Il diritto cantonale riprende all'art. 61 cpv. 2 LST gli effetti prescritti dall'art. 27 cpv. 1 LPT, precisando che *le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente* (art. 61 cpv. 3 LST). La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 59 LST). Entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni (art. 60 cpv. 1 e 2 LST), con facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT e art. 60 cpv. 3 LST). Il ricorso contro la zona di pianificazione non ha effetto sospensivo (art. 64 cpv. 1 LST).

- 7.2. La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (cfr. RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto ad evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante con il suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (cfr. TCA 90.2018.11 del 9 aprile 2019, TCA 52.2016.116 del 15 settembre 2017 e riferimenti citati: DTF 118 la 510 consid. 4d; DTF 113 la 362 consid. 2a/bb; ALEXANDER RUCH, in Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 2010, ad art. 27 n. 21; BERNHARD WALDMANN/PETER HÄNNI, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 27 n. 7 seg.). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione sottostante ma è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione (TCA 90.2020.29 del 29 luglio 2021 citata consid. 2.2).
- 7.3. L'adozione di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b di fine; ALEXANDER RUCH, op. cit., art. 27 n. 27): questo significa che deve sussistere un interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano regolatore a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di pianificazione (ALEXANDER RUCH, op. cit., ad art. 27 n. 25 seg.; BERNHARD WALDMANN/PETER HÄNNI, op. cit., ad art. 27 n. 12 seg.). Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere tuttavia necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. ALEXANDER RUCH, op. cit., ad art. 27 n. 27

seg.; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 457).

- 7.4. Giusta l'art. 58 LST *la zona di pianificazione si compone di un piano che ne delimita il comprensorio e di una scheda descrittiva che ne stabilisce i contenuti, gli scopi, gli effetti e la durata.*
- 7.5. Nel caso che ci occupa, risulta pacifica l'esistenza di una zona di pianificazione relativa la "riqualifica delle zone produttive del nuovo Comune" (cfr. FU n. 069/2019 del 27 agosto 2019), che ancorché avversata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo risulta essere in vigore (art. 60 cpv. 1 LST).
- 7.6. Nell' scheda descrittiva del 29 aprile 2019 il Municipio ha in particolare motivato l'istituzione della zona di pianificazione come segue:  
*"La zona di pianificazione, definita ai sensi degli art. 57-61 LST, è istituita allo scopo di poter elaborare una variante di PR che permetta di verificare e reimpostare per quanto necessario l'assetto dei diversi comparti produttivi individuati dal piano.*  
*Gli stessi sono toccati dai nuovi indirizzi proposti attraverso quanto maturato in ambito di studi aggregativi, segnatamente il "Progetto territoriale Osogna, Lodrino, Cresciano e Iragna" dell'aprile 2015, studio attraverso il quale è stata evidenziata l'opportunità di riqualificare le zone industriali-artigianali del Comune. È inoltre in corso la pianificazione della zona della frazione di Lodrino, che il Municipio intende considerare per quanto attiene l'approccio metodologico nella trattazione delle altre aree di cava presenti sul territorio del nuovo Comune.*  
*Alla luce di queste considerazioni si intende creare le premesse pianificatorie affinché per i futuri insediamenti nei diversi comparti,*  
*- da un lato si minimizzino i potenziali conflitti con eventuali zone abitative presenti nelle vicinanze,*  
*- dall'altro si favorisca uno sviluppo consono alle potenzialità territoriali proprie alle singole ubicazioni indagate.*  
*In questo contesto se ne preciserà per quanto necessario la caratterizzazione in termini di contenuti e funzioni. (Omissis)"*  
La scheda riporta in seguito gli obiettivi specifici per i diversi comparti definiti nel Piano della Zona di pianificazione (zone cave e comparti cave soggetti a PP; zone industriali; zone artigianali-commerciali; zone produttive di interesse pubblico; obiettivi generali).
8. Rapporto di pianificazione allestito dallo D.
- 8.1. Il rapporto descrittivo del giugno 2018, allestito dallo D., si configura quale documento ufficiale ai sensi dell'8 cpv. 1 LIT, trattandosi di un documento commissionato dal Municipio, sulla cui base è stata decisa l'istituzione di una zona di pianificazione (cfr. scritto 8 maggio 2019 del Municipio al Dipartimento del territorio e ris. mun. n. 677/2019 del 19 agosto 2019). Il contenuto del rapporto è inoltre confluito nella scheda descrittiva del 29 aprile 2019.
- 8.2. Il Municipio ha negato il diritto d'accesso al documento motivando che la procedura di istituzione di una zona di pianificazione sarebbe ancora in corso ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LIT e che l'accesso al relativo rapporto possa influenzare o compromettere la libera formazione della volontà e dell'opinione del Municipio riguardo la modifica di una zona di pianificazione, giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LIT.

- 8.3. La zona di pianificazione rappresenta una misura di salvaguardia della pianificazione. Essa sospende temporaneamente l'applicabilità delle disposizioni pianificatorie vigenti in un settore determinato, allo scopo di evitare la realizzazione di progetti che potrebbero essere contrari agli obiettivi di una futura nuova pianificazione (VLP-ASPAN, Lessico della pianificazione del territorio, Berna 2001). Non ha per fine di consentire un certo uso del territorio, ma di impedire che interventi incompatibili con l'indirizzo della pianificazione prevista o in corso ne pregiudichino il corretto svolgimento (PATRIZIA CATTANEO BERETTA, Problemi attuali della pianificazione del territorio in Ticino – aspetti giuridici e tecnici, CFPG, Lugano 2005). Come sopra menzionato, trattasi di un provvedimento a sé stante, basata su una decisione del Municipio (cfr. ris. mun. n. 677/2019 del 19 agosto 2019), la quale provoca direttamente una restrizione della proprietà a partire dalla sua pubblicazione (cfr. *supra* consid. 4.2.). Tenuto conto dell'avvenuta pubblicazione dal 2 settembre 2019 al 1° ottobre 2019 e del fatto che la zona di pianificazione è tutt'oggi vigente, si deve concludere che con la sua istituzione la procedura è terminata, non essendo più suscettibile di essere impugnata con un rimedio straordinario di diritto. La zona di pianificazione istituita con la ris. mun. n. 677/2019 del 19 agosto 2019 non è dunque assimilabile ad una procedura tutt'ora in corso ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LIT.
- 8.4. Occorre in seguito rilevare che non sussiste e nemmeno è stata sufficientemente addotta l'eccezione al diritto di accesso ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LIT. Il Municipio non motiva in quale modo, il rapporto alla base della scheda descrittiva, possa influenzare o compromettere la libera formazione della volontà e/o dell'opinione riguardo la modifica delle disposizioni pianificatorie in vigore.  
L'accesso al documento richiesto deve dunque essere garantito, dovendo in concreto ammettere la sussistenza di un concreto interesse del cittadino ad esaminare il contenuto del rapporto e valutare l'operato dell'attività amministrativa.
9. Ris. mun. n. 358 del 29 aprile 2019 e n. 677 del 19 agosto 2019
- 9.1. In generale, gli estratti delle risoluzioni municipali, rientrano nel campo di applicazione della LIT giusta l'art. 8 cpv. 1 LIT (cfr. Messaggio LIT n. 6296 del 10 novembre 2009 del Consiglio di Stato, pag. 50).  
Secondo l'art. 111 della legge organica comunale (LOC, RL 181.100) *il sindaco provvede entro cinque giorni, all'esposizione all'albo comunale delle risoluzioni la cui pubblicazione è prevista dalla legge o quando l'interesse generale lo richiede*. Tale norma regola l'informazione attiva della popolazione da parte del sindaco (cfr. Messaggio LIT n. 6296 del 10 novembre 2009 del Consiglio di Stato, pag. 50).
- 9.2. Nella fattispecie, le ris. mun. n. 358 del 29 aprile 2019 e n. 677 del 19 agosto 2019 comprendono informazioni riguardanti la zona di pianificazione istituita dal Municipio. L'interesse generale del cittadino alla trasparenza è dunque giustificato. L'accesso alle rispettive risoluzioni deve pertanto essere garantito. Per quanto attiene la ris. mun. n. 358 del 29 aprile 2019, i dati di terze persone non consultate ai sensi dell'art. 14 LIT sono da anonimizzare.
- 9.3. Non sussiste e nemmeno è stata sufficientemente addotta l'eccezione al diritto di accesso ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LIT.

Il Municipio non motiva in quale modo le ris. mun. n. 358 del 29 aprile 2019 e n. 677 del 19 agosto 2019, possano influenzare o compromettere la libera formazione della volontà e/o dell'opinione riguardo la modifica delle disposizioni pianificatorie in vigore.

10. Scritti 19 settembre 2018 e 8 maggio 2019 del Municipio al Dipartimento del territorio

10.1. Giusta l'art. 59 cpv. 1 LST *la zona di pianificazione è adottata dal Municipio, sentito il Dipartimento, oppure dal Consiglio di Stato, sentiti i Municipi interessati.*

10.2. Gli scritti 19 settembre 2018 e 8 maggio 2019 consistono in documenti redatti dal Municipio e trasmessi al Dipartimento del territorio, riguardanti l'istituzione della zona di pianificazione ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 LST. Trattasi pertanto di documenti ufficiali ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT.  
L'accesso agli scritti 19 settembre 2018 e 8 maggio 2019 deve pertanto essere garantito.

10.3. Non sussiste e nemmeno è stata sufficientemente addotta l'eccezione al diritto di accesso ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LIT.  
Il Municipio non motiva in quale modo gli scritti 19 settembre 2018 e 8 maggio 2019 possano influenzare o compromettere la libera formazione della volontà e/o dell'opinione riguardo la modifica delle disposizioni pianificatorie in vigore.

11. In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso, deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione. È fatto ordine al Municipio del Comune di C. di trasmettere ai ricorrenti copia dei documenti richiesti in data 19 settembre 2019.  
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 LPAm). Essa non viene tuttavia posta a carico del Comune essendo comparso in causa, soccombendo, non per tutelare interessi propri bensì per motivi derivanti dalla sua funzione.  
Si giustifica l'assegnazione di ripetibili ai ricorrenti assistiti da un legale nella presente procedura ricorsuale (art. 49 LPAm).

per i quali motivi,

richiamate le norme sopracitate,

**pronuncia**

1. Il ricorso è **accolto**.
- 1.1. Di conseguenza, la decisione 22 gennaio 2020 del Municipio del Comune di C. è annullata.
- 1.2. È fatto ordine al Municipio del Comune di C. di trasmettere ai ricorrenti copia dei seguenti documenti:
  - rapporto di pianificazione allestito dallo D.;
  - ris. mun. n. 358 del 29 aprile 2019, in forma anonimizzata, secondo le modalità descritte al considerando 9.2.;
  - ris. mun. n. 677 del 19 agosto 2019;
  - scritto 8 maggio 2019 del Municipio al Dipartimento del territorio
  - scritto 19 settembre 2018 del Municipio al Dipartimento del territorio.
2. Non si preleva la tassa di giustizia.
3. Il Comune di C. rifonderà ai ricorrenti fr. 800.- (ottocento) a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli art. 68 e segg. LPAm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente  
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice  
Vanessa Vaerini

Intimazione a: A.; B.;  
C.

Comunicazione a: Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona.